

COMUNE DI FRASSILONGO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME DA OPERA AD USO INTERNO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd. 27.04.2022

Il Sindaco
Luca Puecher

Il Segretario comunale
dott. Alfredo Carone

Art. 1

Il Comune di Frassilongo può assegnare agli aventi diritto legname da opera o legna da ardere attingendo alla ripresa annua prevista dal Piano di Assestamento del proprio patrimonio silvo-pastorale.

Art. 2

La disponibilità annua è di circa mc. 200 fra legname di abete e di larice, con possibilità di impegnare anticipatamente anche la disponibilità dell'anno seguente.

Art. 3

Possono ottenere l'assegnazione di legname "uso interno" i Capi Famiglia regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Frassilongo, gli enti ed associazioni che hanno sede ed operano a Frassilongo e le aziende che hanno sede a Frassilongo ed impiegano prevalentemente manodopera locale. E' consentito inoltre assegnare legname da ardere anche ai censiti non residenti ma proprietari di abitazioni/baite sul territorio comunale, qualora la disponibilità sia sufficiente.

Il quantitativo ed il valore del legname da ardere da assegnare ai censiti richiedenti è determinato dalla Giunta comunale sentito l'Uff. Distrettuale forestale di Pergine"

Art. 4

Il legname viene concesso per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione, costruzione di edifici di abitazione o sede di svolgimento delle attività. Detti edifici dovranno essere ubicati nel Comune di Frassilongo.

Art. 5

Per la manutenzione straordinaria degli edifici predetti il richiedente che ha i requisiti potrà ottenere mc. 10 di legname d'opera. Per il risanamento, il restauro, il

rifacimento del tetto con isolamento, la costruzione o la ristrutturazione per ricavarne una nuova abitazione potrà ottenere mc. 30.

Art. 6

La domanda, per essere presa in esame, dovrà essere corredata dalla relativa concessione o dichiarazione di inizio attività (D.I.A.).

Art. 7

I Capi Famiglia che dovessero subire gravi danni alla casa di abitazione per calamità (incendi, alluvioni, frane, valanghe, ecc.) potranno ottenere di legname d'opera in relazione al progetto approvato e comunque non superiore a mc. 150. Detti metri cubi saranno assegnati in località facilmente accessibili e gratuitamente. L'assegnazione sarà subordinata a debiti accertamenti del danno subito. La domanda non dovrà seguire l'iter di cui al seguente art. 7 e sarà pertanto accettata in qualsiasi periodo dell'anno, anche al di fuori del contingente di cui al paragrafo 6. La relativa assegnazione del legname verrà effettuata nel più breve tempo possibile.

Art. 8

Le domande di cui al precedente art. 5 e quelle di legna da ardere dovranno essere presentate al Comune dal 1° al 15 gennaio di ogni anno e comunque prima della Sessione Forestale. Le eventuali domande presentate in altri periodi potranno essere esaminate ed accolte se la domanda non potè essere presentata nei termini sopra stabiliti per giustificati motivi (es. la mancata disponibilità dell'immobile o della concessione / DIA, la non ancora avvenuta costituzione dell'azienda). Nella domanda dovrà essere precisato il tipo di legname richiesto. Il Comune procederà all'assegnazione dando precedenza a coloro che da più anni non hanno ottenuto assegnazioni. Gli eventuali esclusi dall'assegnazione potranno ripresentare domanda l'anno seguente evidenziando la mancata assegnazione nel precedente anno.

Art. 9

Il legname verrà assegnato in piedi nel bosco ad un prezzo pari al 30% del prezzo di macchiatico stabilito dall'Autorità forestale.

Art. 10

Tutte le spese di taglio, esbosco, trasporto e IVA sono a carico dei singoli assegnatari.

Art. 11

Gli assegnatari dovranno attenersi rigorosamente alle norme di Polizia Forestale e saranno pertanto responsabili di eventuali danni causati nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto.

Art. 12

Qualunque sia la tipologia della concessione, l'assegnatario è obbligato ad asportare completamente dal bosco la ramaglia e gli scarti, ovvero accatastarla ordinatamente in loco, nei modi e forme indicati dall'Autorità forestale, prima dell'asporto del legname. In difetto, l'operazione verrà eseguita a cura del Comune

tramite i fondi di Migliorie Boschive ed il relativo importo addebitato all'assegnatario inadempiente.

Art. 13

Il titolare dell'assegnazione dovrà garantire l'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco entro 12 mesi dall'assegnazione del legname, pena la revoca dell'assegnazione, salvo proroga per giustificato motivo. In caso di revoca per decorrenza dei termini o di inadempienza di cui al precedente art. 12, l'assegnatario non potrà presentare ulteriore richiesta di assegnazione nei 5 (cinque) anni seguenti.

Art. 14

I lavori in relazione ai quali è stata concessa l'assegnazione del legname dovranno essere eseguiti entro i termini previsti dalla concessione o autorizzazione edilizia, in caso ciò non avvenisse sarà dovuto il pagamento del legname a prezzo di macchiatico pieno.

Art. 15

Il pagamento del legname dovrà avvenire entro 60 gg. dal ricevimento della fattura del Comune e sarà effettuato presso il Tesoriere Comunale.